

Estratto delibera di G.M. n.02 dell'11.01.2022 avente per oggetto : "limitazioni afflusso veicoli a motore nei territori comunali di Leni, Malfa e Santa Marina Salina nell'isola di Salina per l'anno 2022".

LA GIUNTA MUNICIPALE

.....Omissis.....

DELIBERA

Richiedere, con nota di Protocollo Unico tra i Comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, come modificato con Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n.360, l'emissione di un decreto inteso a vietare che, nel periodo 15 giugno/15 settembre 2022, caratterizzato da un più intenso movimento turistico dell'anno 2022, veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione residente stabilmente siano fatti affluire nell'isola di Salina, con le seguenti precisazioni:

ART.1 - Divieti

Dal 15 luglio al 31 agosto 2021 è vietato lo sbarco e la circolazione sull'isola di Salina di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione residente stabilmente nei comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina, nonché ad autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa.

ART.2 - DEROGHE

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

- a) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a soggetti iscritti proprietari di immobili nei territori dei tre Comuni dell'isola di Salina e iscritte nei rispettivi ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare (iscrizione dimostrata con relativa cartella esattoriale, o certificazione rilasciata da uno dei Comuni dell'isola);
- c) veicoli i cui proprietari possano dimostrare che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola di Salina, presso una struttura alberghiera, extra alberghiera, o casa privata;
- d) veicoli con targa estera;
- e) veicoli adibiti a trasporto merci, gas, carburante e trasporto rifiuti;
- f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;
- g) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente Autorità italiana o estera;
- h) autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico, o che trasportino artisti ed attrezzature per manifestazioni musicali e culturali, convegni, esposizioni e spettacoli, previa autorizzazione rilasciata dai Comuni interessati.

i) veicoli elettrici

ART.3 - SANZIONI

Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.697, così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al Decreto del Ministro della Giustizia in data 17 dicembre 2008, salvo eventuali aggiornamenti in itinere

La presente deliberazione, con separata votazione con esito favorevole unanime, viene dichiarata immediatamente esecutiva.